



TRIBUNALE DI AVELLINO

Al Signor Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- AVELLINO -

Si trasmette per opportuna conoscenza la disposizione di servizio che si allega in copia e si invita la S. V. a darne la massima diffusione, fornendo la disponibilità da parte di codesta avvocatura a versare in caso di costituzione di parte civile nel processo penale € 8,00 (OTTO) per diritti di notifica, così come chiarito con nota n° 34168 datata 05/03/2008 del Ministero della Giustizia che si allega.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Avellino li, 20/11/08

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(dr. Carmine TACCONE)



TRIBUNALE DI AVELLINO

A tutto il personale
addetto alla sezione penale
e.p.c. ,
Ai Giudici del settore penale

Si trasmette per opportuna conoscenza e per l'asatta osservanza la nota n° 34168 datata 05/03/2008 del Ministero della Giustizia con la quale si specifica che la parte civile al momento della costituzione dovrà versare l'importo di € 8,00 (OTTO) per le spese di notifica.

Nell'eventualità in cui la stessa fosse ammessa a gratuito patrocinio a spese dello Stato la spesa andrà prenotata a debito con registrazione sul Mod. 2/A/ S.G.

Allego nota Ministeriale del 5 Marzo c.a.

Avellino li, 20/11/08

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(dr. Carmine TACCONE)

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula 70 - 00186 Roma - tel. 06/68851 - fax 06/68897523

e-mail: ufficio1.dgcivile@giustizia.it

Ufficio I

- 5 MAR. 2008



Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di
TORINO

(rif. nota 22 novembre 2007 Prot. n. 5354/S)

E p.c.

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
ROMA

OGGETTO: Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile - Art. 30 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115

In esito alla nota in epigrafe indicata, che per comodità di lettura si allega in copia, si osserva quanto segue.

Il Testo Unico delle spese di giustizia non prevede la prenotazione a debito della spesa processuale in oggetto, in relazione alla costituzione della parte civile nel processo penale, se non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 108 ovvero quando la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto al di fuori di tale specifica previsione, la spesa in oggetto dovrà essere pagata dalla parte civile ed in caso di mancato versamento non potrà che trovare applicazione l'art. 285 del citato Testo Unico.

Ove l'ufficio si accorga dell'omesso versamento successivamente alla costituzione della parte civile, come nel caso prospettato, si dovrà procedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, richiedendo il pagamento alla parte tenuta al versamento della spesa.

Nel caso di prenotazione a debito della spesa, disciplinato dall'art. 108, la spesa deve essere annotata nel relativo registro curato dall'ufficio giudiziario.

Il Direttore Generale
Alfonso Papa